



# COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

(Provincia di Pistoia)

Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente  
piazza XX settembre n.1 tel. 0572/956327 fax 0572/952150  
email [a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it](mailto:a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it)  
PEC: [comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it](mailto:comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it)

Pieve a Nievole, 11.02.2023

## Avviso di manifestazione d'interesse

### COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

**Il Comune di Pieve a Nievole**, in attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 2.12.2022 e della Determinazione del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente n. 617 del 17.12.2022, **intende costituire una Comunità Energetica Rinnovabile sul territorio comunale ai sensi della Direttiva 2018/2001/UE recepita in via provvisoria con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 – art. 42 bis Decreto Milleproroghe e successivo DL 199/2021 di recepimento definitivo.**

**A supporto del percorso, il Comune si avvale della collaborazione delle società SINLOC Sistema Iniziative Locali S.p.A. e di Energy4Com soc. coop.**

#### Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico non profit a cui possono aderire volontariamente persone fisiche, PMI, imprese, pubbliche amministrazioni con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile.

A tal fine, la Comunità energetica si dota di impianti di produzione di energia (fotovoltaico, eolico, biomassa, ecc.) per fornire energia elettrica ai suoi aderenti a prezzi migliori di quelli di mercato. In dipendenza della configurazione della Comunità energetica rispetto alla proprietà degli impianti, i suoi membri possono rivestire diversi ruoli:

- *prosumer* (produttore e consumatore): soggetto che ha un impianto collegato al proprio contatore (POD) con cui copre il suo fabbisogno elettrico cedendo alla Comunità energetica l'energia in esubero;
- *consumer* (consumatore): soggetto che non dispone di un impianto proprio, ma consuma l'energia condivisa dagli impianti della Comunità.
- *titolare di lastrico/tetto*: soggetto che ne detiene la proprietà o la disponibilità, e che lo rende disponibile alla Comunità Energetica al fine di posizionare una parte dell'impianto di generazione diffusa che la stessa Comunità allestirà per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica dello stesso Titolare e della Comunità.
- *finanziatore*: soggetto interessato all'investimento per lo sviluppo della Comunità.

I membri della Comunità energetica possono utilizzare impianti messi a disposizione da soggetti esterni, che svolgono la funzione di *producer* (produttori).

La Comunità energetica, in quanto soggetto di diritto privato, può regolare autonomamente le modalità di investimento e la ripartizione di costi e benefici tra i suoi membri e i soggetti esterni.

Sulla base di quanto indicato nella Direttiva, una Comunità di Energia Rinnovabile è un soggetto giuridico che ha le seguenti caratteristiche:

- si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- l'obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

I membri della CER sono clienti finali (intestatari di un POD) che producono e/o consumano energia elettrica rinnovabile, possono immagazzinarla (sistemi di accumulo, ricarica veicoli elettrici, ecc.) o venderla purché, con eccezione dei nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

## **Il ruolo del Comune**

Al fine di agevolare e promuovere la realizzazione di una o più Comunità energetiche sul proprio territorio, il Comune

- attraverso l'Ufficio tecnico comunale verifica la disponibilità di superfici pubbliche da destinare alla realizzazione di impianti da Fonti di Energia Rinnovabile (FER) la cui produzione, fatta salva la quota autoconsumata dalle utenze comunali, è messa a disposizione della/e nascente/i Comunità energetica/che;
- verifica la disponibilità dei cittadini ad aderire alla CER in qualità di a) consumer, b) prosumer, c) producer, d) proprietario di una superficie, e) finanziatore;
- si impegna ad organizzare occasioni di incontro e confronto con la cittadinanza per condividere la progettazione, gli scopi e il funzionamento della futura CER;
- raccoglie le adesioni e le organizza sulla base dei vincoli normativi, le preferenze espresse circa il ruolo nella CER e il miglior bilanciamento di produzione e consumo
- supervisiona la costituzione del soggetto giuridico che governerà la CER, ne definisce lo statuto e il regolamento interno tra i membri nei loro diversi ruoli.

## **Incentivi per la condivisione dell'energia all'interno di una Comunità Energetica Rinnovabile**

In base alla normativa in vigore e fino all'approvazione dei decreti attuativi del D.L. 199/2021 di recepimento definitivo, l'energia prodotta e condivisa dai membri della configurazione viene incentivata (per 20 anni) dal GSE con 110 € per MWh. A questo incentivo si aggiungono circa 9 €/MWh di restituzione degli oneri di rete. Infine, la totalità dell'energia immessa in rete è valorizzata al prezzo di mercato, pari a circa 70-80 €/MWh.

Gli impianti di produzione e accumulo destinati alla condivisione e realizzati da soggetti privati possono godere della detrazione fiscale (IRPEF) del 50% fino a un massimo di 96.000 euro. L'energia prodotta da impianti rientranti nel superbonus 110%, e da questo interamente finanziati, può essere condivisa, ma non gode degli incentivi.

## Come partecipare alla Comunità energetica

Cittadini, imprese, organizzazioni no profit, e chiunque interessato a partecipare è invitato a compilare l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dalla pagina dell'iniziativa nel sito web comunale.

Il modulo compilato può essere trasmesso:

- Mediante consegna a mano, con allegata copia documento di identità e gli altri allegati pertinenti, all'ufficio protocollo del Comune – Piazza XX Settembre, 1 – 51018 Pieve a Nievole (PT), da lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00
- mediante il servizio postale (raccomandata A/R), con allegata copia documento di identità e gli altri allegati pertinenti, all'indirizzo Comune di Pieve a Nievole – Piazza XX Settembre, 1 – 51018 Pieve a Nievole (PT),
- mediante PEC all'indirizzo [comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it](mailto:comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it) (riceve anche da indirizzi non PEC), in formato pdf, firmato e scansionato con allegata copia documento di identità oppure firmato digitalmente, e con gli allegati pertinenti scansionati.

Il modulo compilato dovrà pervenire entro il 18.03.2023 (non farà fede la data del timbro postale); manifestazioni di interesse pervenute successivamente saranno tenute in considerazione per sviluppi successivi del progetto.

## Per ulteriori informazioni

Per ulteriori chiarimenti o informazioni, l'Ufficio Tecnico Manutentivo e Ambiente è a disposizione ai seguenti recapiti:

tel. 0572 956327 - fax 0572 952150 - email [a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it](mailto:a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it)

Il presente avviso è pubblicato alla pagina dedicata del sito web comunale:

<https://www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/uffici/ufficio-ambiente/comunitaa0-energetica-rinnovabile---cer/4894>

e all'Albo Pretorio online dell'Ente per 30 giorni consecutivi

Il Responsabile del Settore  
Tecnico Manutentivo e Ambiente  
Ing. Alessandro Rizzello <sup>1)</sup>

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.